Camera dei deputati VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici

CMCC Memoria sul decreto-legge 177 del 2026

A.C. 3133 • Conversione del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177
CMCC Osservazioni sui profili di rischio climatico e adattamento

Premessa

La presente memoria raccoglie le osservazioni relative agli articoli 2 e 3 del provvedimento, in relazione alle competenze scientifiche del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. L'istituzione di uno strumento per affrontare le criticità ambientali locali può rispondere a un'esigenza concreta. Per accrescerne l'efficacia, si propone di collegare gli investimenti alla conoscenza dei rischi e alla riduzione della vulnerabilità, in coerenza con il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC).

Le proposte riguardano il chiarimento dei presupposti di accesso al fondo, i criteri di selezione degli interventi e il monitoraggio dei risultati. Il fondo conserva la propria funzione complementare rispetto agli strumenti di protezione civile e non può sostituire una programmazione strutturale di adattamento.

1 Il fondo previsto dall'articolo 2

L'articolo 2 istituisce un fondo destinato agli investimenti dei comuni, con una dotazione annua di 11 milioni di euro a partire dal 2027 e un limite di 1 milione di euro per evento. Gli ambiti comprendono la crisi del ciclo dei rifiuti, la conservazione della flora e della fauna autoctone, il degrado ambientale e gli ulteriori effetti dei cambiamenti climatici. Sono esclusi gli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice della protezione civile.

L'ampiezza degli ambiti e la dotazione disponibile rendono necessarie priorità trasparenti. Per gli interventi connessi al clima, occorre considerare la gravità degli impatti, l'esposizione delle persone e degli ecosistemi e la capacità dell'investimento di ridurre la frequenza dei danni. La sola rapidità di presentazione delle domande o la cantierabilità non dovrebbero prevalere sulla rilevanza del rischio.

2 Chiarire il riferimento agli eventi imprevedibili

L'espressione "eventi imprevedibili" richiede una definizione operativa. La difficoltà di prevedere con precisione il luogo, il momento o l'intensità di un singolo evento non equivale all'impossibilità di conoscere il rischio. Le osservazioni, le previsioni e gli scenari climatici forniscono informazioni diverse e complementari per orientare le decisioni, pur con livelli di incertezza da esplicitare.

Si raccomanda di chiarire che, per i fenomeni climatici, la conoscibilità del rischio non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal finanziamento. Il requisito di accesso deve poter essere verificato con criteri oggettivi, evitando che l'impiego di informazioni scientifiche da parte di un comune lo penalizzi.

3 Collegare gli investimenti al PNACC

Per gli interventi connessi ai cambiamenti climatici si propone un richiamo esplicito alla coerenza con il PNACC e con gli strumenti regionali e locali di adattamento, ove adottati. Tale coerenza dovrebbe essere verificata in modo proporzionato all'importo e alla complessità dell'investimento, senza subordinare l'accesso all'esistenza di un piano comunale.

Anche quando l'investimento risponde a un evento già verificatosi, la progettazione dovrebbe tenere conto delle condizioni climatiche attese durante la vita utile dell'opera o dell'intervento. Il ripristino delle condizioni precedenti può infatti lasciare invariata la vulnerabilità che ha contribuito al danno. Si propone pertanto di ammettere espressamente, nell'ambito degli investimenti collegati all'evento, misure volte a ridurre tale vulnerabilità e il rischio di nuovi impatti.

4 Definire criteri di selezione e risultati verificabili

Il decreto attuativo previsto dall'articolo 2, comma 2, costituisce la base per tradurre tali indirizzi in requisiti applicabili. Per gli interventi a rilevanza climatica si propone di includere:

- Una descrizione sintetica del rischio e dei relativi impatti, basata sui dati disponibili, con l'indicazione delle principali incertezze e delle persone, dei servizi o degli ecosistemi interessati.
- La motivazione della soluzione proposta rispetto alle alternative praticabili, considerando l'efficacia attesa, la manutenzione e la durata dei benefici.
- La verifica che l'intervento non trasferisca il rischio ad altri territori o gruppi sociali e non aumenti la vulnerabilità futura, evitando effetti di maladattamento.
- La valutazione delle soluzioni basate sulla natura, quando pertinenti e tecnicamente appropriate, anche in combinazione con interventi infrastrutturali.
- Un numero limitato di indicatori di risultato, con una situazione iniziale di riferimento e tempi di verifica coerenti con la natura dell'intervento.

Gli indicatori dovrebbero misurare, ove possibile, la riduzione dell'esposizione o della vulnerabilità e il recupero delle funzioni ecologiche, oltre all'avanzamento della spesa. A titolo esemplificativo, possono riguardare il ripristino della capacità di ritenzione idrica di un'area o il ripristino della funzionalità di un habitat interessato dal deterioramento.

5 Assicurare supporto scientifico ai comuni

Il comma 3 consente il supporto tecnico-operativo da parte di società in-house fino all'1% del finanziamento. È opportuno affiancare a questo strumento l'accesso a dati climatici, a orientamenti metodologici e a competenze scientifiche, attraverso modalità compatibili con la disciplina vigente. Le schede standard e i dati pubblici possono ridurre gli oneri per i piccoli comuni. Il livello di approfondimento richiesto deve essere proporzionato all'intervento, senza imporre nuove modellazioni quando le informazioni disponibili sono adeguate.6 Integrare il rischio climatico nell'assistenza tecnica

L'articolo 3 consente di imputare ai quadri economici degli interventi contro il dissesto idrogeologico gli oneri per l'assistenza tecnico-specialistica ai commissari di Governo, entro il limite del 2% del finanziamento assegnato. La misura può contribuire alla realizzazione degli interventi.

Si propone che, nell'ambito delle attività ammissibili e delle risorse previste, l'assistenza comprenda anche la valutazione della robustezza delle soluzioni rispetto alle condizioni climatiche future e, ove pertinente, il confronto con alternative basate sugli ecosistemi. I criteri di progettazione e di verifica dovrebbero considerare le possibili variazioni del rischio nel corso della vita utile degli interventi, esplicitando le incertezze rilevanti.

7 Indicazioni per la conversione e l'attuazione

Si sottopongono alla Commissione le seguenti priorità, distinguendo tra gli aspetti da chiarire nella norma e gli elementi da specificare nel decreto attuativo.

Presupposti di accesso al fondo. Chiarire, nell'articolo 2, il significato di imprevedibilità, precisando che la conoscibilità del rischio climatico non esclude, di per sé, l'ammissibilità dell'intervento.

Finalità degli investimenti. Esplicitare, per gli interventi connessi ai cambiamenti climatici, il raccordo con il PNACC e la possibilità di ridurre la vulnerabilità futura nell'ambito della risposta all'evento finanziato.

Criteri attuativi. Prevedere criteri proporzionati, fondati sul rischio, sull'efficacia dell'investimento, sull'assenza di maladattamento e su risultati misurabili, valorizzando le soluzioni basate sulla natura ove appropriate.

Capacità tecnica. Facilitare l'accesso dei comuni alle informazioni scientifiche disponibili e includere la valutazione climatica nell'assistenza agli interventi contro il dissesto, nei limiti delle risorse e delle attività ammissibili.

Conclusioni

La portata del fondo è circoscritta e complementare. Il suo valore può essere rafforzato facendo sì che gli investimenti connessi agli impatti climatici producano una riduzione durevole della vulnerabilità. Un raccordo esplicito con il PNACC, criteri scientificamente fondati e un monitoraggio proporzionato consentirebbero di utilizzare le risorse con maggiore efficacia e di ricavare indicazioni utili per la programmazione dell'adattamento.

Riferimenti

Camera dei deputati e Senato della Repubblica, Servizi studi. D.L. 177/2026 – A.C. 3133, dossier del 13 ottobre 2026, schede relative agli articoli 2 e 3, pp. 10–14.

Camera dei deputati. A.C. 3133, testo del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, e relazioni allegate. documenti.camera.it, XIX legislatura.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato con D.M. n. 434 del 21 dicembre 2023. Piattaforma nazionale sull'adattamento ai cambiamenti climatici: https://climadat.isprambiente.it/pnacc/.

Referente per la presente memoria

Prof.ssa Donatella Spano
Vicepresidente della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC)
donatella.spano@cmcc.it